



# ROMA CAPITALE

Protocollo Proponente 65920

Protocollo R.C. 15704

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 217 DEL 01/10/2012

**Disposizioni urgenti per garantire la tutela, delle aree di particolare pregio storico, artistico, architettonico e culturale ricadenti nella Città Storica di Roma Capitale.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che il ruolo di rappresentanza esponentiale degli interessi della comunità cittadina, assegnato all'Ente locale dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime anche con riferimento alle istanze di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale, come sancito dall'art. 1, commi 1 e 2, dello Statuto di Roma Capitale;
- che il patrimonio culturale della Città di Roma, inteso come insieme dei suoi beni culturali e paesaggistici, è universalmente considerato un *unicum* per rilevanza storica e valoriale, come anche testimoniato dal riconoscimento di "patrimonio dell'umanità" che l'Unesco ha attribuito al Centro storico di Roma nel 1980;
- che, secondo i principi di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), i beni appartenenti al patrimonio culturale sono destinati alla fruizione della collettività nel costante rispetto delle esigenze della loro tutela e che non possono essere adibiti "*ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione*"<sup>ε</sup>
- che, ai sensi dell'art. 30 del predetto Codice, gli enti territoriali hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza;
- che, in particolare, nelle aree ricomprese nel perimetro della Città Storica di Roma, dove maggiore è l'afflusso di turisti, visitatori e cittadini, si verificano episodi contrastanti con le più elementari norme di decoro urbano, quali consumo di cibi o bevande sulle scale o sulle gradinate di piazze, a ridosso di monumenti o di fontane artistiche, con frequente abbandono di varie specie di rifiuti alimentari e non, anche con pericolose scolature di liquidi;
- che ciò configura il rischio di un grave pregiudizio per la tutela e conservazione del patrimonio pubblico, che può risultarne anche permanentemente danneggiato;

- che a questi fini, è necessario ed urgente adottare misure di tutela a salvaguardia delle aree di particolare pregio storico, artistico, architettonico e culturale ricomprese nel perimetro della Città Storica di Roma Capitale;
- che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, le misure di prevenzione e di contrasto ai comportamenti che causano il danneggiamento del patrimonio pubblico, o che ne impediscono la fruibilità, risultano tra le attività attraverso cui il Sindaco garantisce la tutela della sicurezza urbana nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- che, in ossequio ai più recenti principi giurisprudenziali in materia, è tuttavia necessario assicurare a dette misure una durata temporalmente limitata;

#### **visti**

- gli artt. 2, 3, 6, 10, 20 e 30 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- il Regolamento di Polizia urbana;
- l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 267/00;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

#### **considerato, altresì**

- che con nota prot. RA/65919 del 1.10.2012 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai fini di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267,

in virtù di tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

### **ORDINA**

1. le aree di particolare pregio storico, artistico, architettonico e culturale ricomprese nel perimetro della Città Storica di Roma Capitale, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione visiva delle prospettive monumentali ed architettoniche ivi esistenti.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 1, nelle predette aree è fatto divieto di:
  - bivaccare e/o sistemare giacigli;
  - sostare per consumare cibo e/o bevande.

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste per legge o regolamento, per le violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza:

- sia valida sino al 31 dicembre 2012 e sia immediatamente esecutiva;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale;
- sia trasmessa al Prefetto di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
LIBORIO IUDICELLO

IL SINDACO  
GIOVANNI ALEMANNO